



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 8 marzo 2016**  
**(OR. en)**

**6873/16**

**VISA 65**  
**NT 6**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	4 marzo 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea

---

n. doc. Comm.:	COM(2016) 140 final
Oggetto:	RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO Seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 140 final.

---

All.: COM(2016) 140 final



Bruxelles, 4.3.2016  
COM(2016) 140 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL  
CONSIGLIO**

**Seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della  
tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto**

{SWD(2016) 97 final}

## 1. INTRODUZIONE

L'Unione europea (UE) ha avviato il **dialogo sulla liberalizzazione dei visti** con la Turchia il 16 dicembre 2013, parallelamente alla firma dell'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia<sup>1</sup>. Il dialogo sulla liberalizzazione dei visti è basato sulla *tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto con la Turchia* (di seguito "la tabella di marcia"), un documento che stabilisce i requisiti che la Turchia è tenuta a soddisfare affinché la Commissione possa proporre al Parlamento europeo e al Consiglio una modifica del regolamento (CE) n. 539/2001, che consentirebbe ai cittadini turchi di recarsi nello spazio Schengen senza visto per soggiorni di breve durata (ossia per un massimo di 90 giorni nell'arco di un periodo di 180 giorni). I 72 requisiti elencati nella tabella di marcia sono ripartiti in cinque gruppi tematici (di seguito "i blocchi"): sicurezza dei documenti, gestione delle migrazioni, ordine pubblico e sicurezza, diritti fondamentali e riammissione dei migranti irregolari.

Il 20 ottobre 2014 la Commissione ha adottato la *prima relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto* (di seguito "la prima relazione")<sup>2</sup>, in cui valutava il conseguimento di ciascun requisito e formulava raccomandazioni per compiere ulteriori progressi nell'ambito di ognuno di essi.

In seguito alla pubblicazione della prima relazione, il 26 febbraio 2015, il 14 dicembre 2015 e il 19 gennaio 2016 si sono tenuti, nell'ambito del dialogo sulla liberalizzazione dei visti, incontri di alto livello tra la Commissione e le autorità turche. Tra l'aprile e il luglio 2015 la Commissione ha organizzato sette missioni tecniche in Turchia, cui hanno partecipato esperti degli Stati membri, della Commissione, di Frontex, dell'EASO, di Europol e della delegazione dell'UE in Turchia, al fine di esaminare la legislazione e le pratiche amministrative turche e di valutare gli eventuali progressi realizzati per mettere in atto i requisiti della tabella di marcia. Inoltre, il 15 luglio 2015 e il 19 gennaio 2016 sono state organizzate due riunioni del comitato misto di riammissione, con l'obiettivo di valutare l'attuazione dell'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia.

Si è altresì discusso con le autorità turche su come favorire i progressi del paese nell'attuazione della tabella di marcia in occasione della negoziazione del piano d'azione comune UE-Turchia, approvato mediante referendum il 15 ottobre 2015<sup>3</sup>, e del vertice tra l'UE e la Turchia del 29 novembre 2015. Durante il vertice, la parte turca si è impegnata ad accelerare la realizzazione della tabella di marcia, tra l'altro anticipando l'applicazione di tutte le disposizioni dell'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia, al fine di ottenere

---

<sup>1</sup> [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-13-1259\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1259_en.htm).

<sup>2</sup> COM(2014) 646 final - Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto [http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-14-1173\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1173_en.htm)

<sup>3</sup> Il testo del piano d'azione comune è consultabile all'indirizzo: [http://europa.eu/rapid/press-release\\_MEMO-15-5860\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5860_en.htm).

l'eventuale liberalizzazione dei visti entro ottobre 2016<sup>4</sup>. L'Unione europea ha accolto con favore l'impegno assunto dalla Turchia.

Questa seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto (di seguito "la seconda relazione") si basa sulle informazioni raccolte dalla Commissione nel corso dei suddetti incontri e missioni di esperti, nonché su comunicazioni ricevute dalle autorità turche, dagli Stati membri, dalle agenzie dell'UE e da altre fonti. Presenta un'analisi della situazione concernente l'attuazione dei requisiti della tabella di marcia da parte della Turchia al febbraio 2016 ed elenca raccomandazioni specifiche sulle misure che il paese dovrebbe adottare per compiere ulteriori progressi verso il pieno rispetto di tali requisiti.

La seconda relazione è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione<sup>5</sup>, che esamina in maggior dettaglio un gran numero di misure pertinenti adottate e attuate dalla Turchia dall'ottobre 2014, per compiere passi avanti nel soddisfare i requisiti della tabella di marcia. Inoltre, come previsto dalla metodologia del dialogo sulla liberalizzazione dei visti, il suddetto documento di lavoro analizza gli effetti previsti in termini migratori dell'eventuale futura liberalizzazione dei visti<sup>6</sup>.

La seconda relazione segue la struttura della tabella di marcia e tratta quindi singolarmente i cinque blocchi, indicando per ciascuno i requisiti non ancora interamente soddisfatti e proponendo misure che consentirebbero alle autorità turche di raggiungere tale obiettivo.

## **2. BLOCCO 1: SICUREZZA DEI DOCUMENTI**

Nella prima relazione si osservava che la Turchia aveva già compiuto discreti progressi nel soddisfare i parametri del blocco relativo alla sicurezza dei documenti.

Di recente si sono verificati ulteriori sviluppi positivi, presentati in maggior dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione, nello specifico il ritiro dalla circolazione dei pochi passaporti non biometrici restanti, l'introduzione di una procedura più sicura per l'annullamento dei passaporti scaduti, per evitarne il possibile riutilizzo a fini di falsificazione, nonché l'adozione di misure giuridiche e tecniche che permettano di iniziare in tempi brevi a rilasciare carte d'identità più affidabili che includano dati biometrici e abbiano una validità di 10 anni.

Nonostante questi progressi, la Turchia deve ancora adottare ulteriori misure importanti al fine di completare la realizzazione dei requisiti presentati in questo blocco:

- le caratteristiche di sicurezza dei passaporti turchi dovrebbero essere allineate alle norme dell'UE stabilite dal regolamento 2252/2004 del Consiglio. In altre parole, la

---

<sup>4</sup> Per il testo completo della dichiarazione adottata alla riunione dei capi di Stato o di governo dell'UE con la Turchia, cfr. <http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2015/11/29-eu-turkey-meeting-statement/>.

<sup>5</sup> Documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la seconda relazione sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti della tabella di marcia per un regime di esenzione dal visto, SWD(2016)97.

<sup>6</sup> La valutazione degli effetti della liberalizzazione dei visti con la Turchia in termini di sicurezza sarà presentata in occasione della pubblicazione della prossima relazione.

Turchia dovrebbe iniziare a rilasciare passaporti dotati di un microprocessore senza contatto, che contengano sia l'immagine del volto che le impronte digitali del titolare<sup>7</sup>;

- le autorità di contrasto turche dovrebbero iniziare una tempestiva condivisione, con le loro omologhe negli Stati membri, delle informazioni sui documenti falsi e utilizzati in modo fraudolento rinvenuti su passeggeri che si recano nell'UE;
- le capacità della polizia turca e del personale di terra delle compagnie aeree operanti nei principali aeroporti internazionali turchi di rilevare documenti di viaggio, visti e permessi di soggiorno falsi o utilizzati in modo fraudolento su passeggeri che si recano nell'UE dovrebbero essere rafforzate, in particolare potenziando la formazione e migliorando la cooperazione con i funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione degli Stati membri di base in Turchia.

### **3. BLOCCO 2: GESTIONE DELLE MIGRAZIONI**

La prima relazione ha riconosciuto che la Turchia aveva già ottenuto discreti progressi nel soddisfare i parametri del secondo blocco della tabella di marcia.

Dall'ottobre 2014 le autorità turche hanno adottato misure supplementari e importanti per rafforzare ulteriormente le capacità operative della direzione generale per la gestione delle migrazioni (DGMM). La Turchia ha altresì adottato diversi atti giuridici nel settore della protezione internazionale, tra cui il regolamento del 22 ottobre 2014 che garantisce lo status di protezione temporanea a tutti i rifugiati siriani e il regolamento del 15 gennaio 2016 che garantisce ai rifugiati la possibilità di presentare domanda per un permesso di lavoro.

Le autorità turche hanno intensificato la cooperazione con le controparti greche e bulgare sulla gestione delle frontiere lungo la frontiera terrestre comune. Inoltre, sono state prese altre misure importanti, intese a rafforzare il sistema dei visti e di gestione delle frontiere. L'8 gennaio la Turchia ha introdotto l'obbligo del visto per i cittadini siriani arrivati in Turchia da paesi terzi per via aerea o marittima e, il 5 febbraio, ha abolito la possibilità di rilasciare visti alla frontiera ai cittadini iracheni. La Turchia ha proposto a 14 paesi di negoziare accordi di riammissione bilaterali e ha iniziato a lavorare sull'introduzione di visti di transito per i cittadini di 18 paesi considerati potenziali fonti di migrazione irregolare.

Infine, per combattere il traffico, la Turchia ha intensificato le attività delle autorità di contrasto, incluse le operazioni congiunte di terra, e ha istituito in seno alla polizia e alla gendarmeria nazionali turche unità speciali dedite alla lotta al traffico e alla tratta degli esseri umani.

Informazioni dettagliate su tutte le misure adottate sono fornite nel documento di lavoro dei servizi della Commissione.

Ciononostante, diversi requisiti del blocco 2 restano solo parzialmente soddisfatti.

Uno di questi è connesso al regime dei visti discriminatorio che la Turchia continua ad applicare agli Stati membri<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Come indicato nella tabella di marcia, una volta accordato, il diritto all'esenzione dall'obbligo del visto si applicherà soltanto ai cittadini turchi in possesso di un passaporto biometrico conforme alle norme di cui al regolamento n. 2252/2004 del Consiglio.

<sup>8</sup> Per informazioni sull'obbligo del visto applicato agli Stati membri, cfr. il documento di lavoro dei servizi della Commissione.

Il requisito più importante che ancora resta da rispettare concerne la necessità che la Turchia svolga *"adeguate verifiche di frontiera e sorveglianza di frontiera [...] in modo tale che ciò determini una riduzione significativa e sostenuta del numero delle persone che riescono ad attraversare illegalmente le frontiere turche per entrare in Turchia o per uscirne"*. Nel 2015 il numero di migranti e rifugiati giunti nell'UE attraverso le frontiere marittime e terrestri, lasciando irregolarmente il territorio turco è stato pari a 888 457 persone, circa 17 volte il totale registrato nel corso del 2014. Il problema sfortunatamente continua e a gennaio 2016 il numero registrato è stato pari a 68 650 persone<sup>9</sup>.

L'aumento degli attraversamenti irregolari è dovuto anche alla grave crisi dei rifugiati innescata dal conflitto in corso in Siria e in altri paesi. Con più di 2,5 milioni di rifugiati dalla Siria e oltre 200 000 migranti e rifugiati di altri paesi residenti nel loro territorio, le autorità della Turchia, che dovrebbero trovare il modo di impedire questi arrivi, sono di fronte a una sfida di enorme portata. È doveroso riconoscere che nel 2015 la guardia costiera turca ha fermato e salvato circa 91 612 migranti e rifugiati che stavano cercando di raggiungere irregolarmente l'UE, vale a dire sette volte in più rispetto al 2014. Ciononostante, le misure adottate dalle autorità turche sono ancora insufficienti, considerata la grande quantità di arrivi irregolari.

Per gestire meglio questa sfida, è necessario e urgente che le autorità turche continuino a mettere in atto misure volte ad affrontare in modo globale i diversi aspetti del problema. A tal proposito, la Commissione raccomanda alla Turchia di considerare le misure descritte di seguito:

- innanzitutto, le capacità di sorveglianza e di intercettazione della guardia costiera turca nel mar Egeo dovrebbero essere rafforzate. A tal fine, sarebbe opportuno accelerare l'attuazione di diversi progetti finanziati dalla Turchia e dall'UE, volti sia a sviluppare il sistema radar di sorveglianza costiera che ad accrescere il numero, la qualità e la presenza lungo le coste nonché la capacità operativa delle motovedette disponibili. Si potrebbe considerare l'utilizzo del sistema radar della Marina ai fini della prevenzione delle partenze irregolari, in attesa dell'introduzione del sistema radar costiero;
- per ridurre l'onere che grava sulla guardia costiera, sarebbe opportuno rafforzare le capacità della polizia e della gendarmeria di rilevare e prevenire le partenze irregolari di migranti ancora a riva o lontani dalla frontiera terrestre, mediante attività di pattugliamento e di sorveglianza, nonché accrescendo il ricorso a sistemi di sorveglianza aerea;
- tutte le autorità responsabili della protezione delle frontiere e della lotta alla migrazione irregolare<sup>10</sup> dovrebbero essere istruite per migliorare la cooperazione reciproca (anche coordinando sistematicamente le rispettive azioni, condividendo intelligence, informazioni e risorse) e per aumentare le operazioni congiunte. Il centro di coordinamento nazionale e di analisi comune del rischio (NACORAC), che l'UE sta contribuendo a creare, dovrebbe inoltre essere istituito con urgenza;
- l'operato di tutte queste autorità, oltre che sulla prevenzione delle partenze irregolari di migranti e sull'intercettazione casuale dei favoreggiatori, dovrebbe essere espressamente incentrato anche sull'identificazione e l'arresto di membri di alto e

---

<sup>9</sup> Le cifre riportate in questa pagina sono state elaborate dai servizi della Commissione in base a informazioni fornite da Frontex e dalle autorità turche. Tutti i dati sono indicativi e suscettibili di modifiche.

<sup>10</sup> Le autorità turche hanno informato la Commissione di avere accantonato, in considerazione dell'attuale situazione geopolitica, il progetto iniziale previsto nell'ambito del piano nazionale per l'attuazione della gestione integrata delle frontiere della Turchia del 2006, al fine di istituire una singola organizzazione non militare specializzata e trasferirvi tutte le responsabilità e le risorse per la gestione delle frontiere.

medio livello delle organizzazioni responsabili del traffico di migranti e sulla confisca dei loro beni;

- per ridurre il numero di persone che entrano in modo irregolare in Turchia, dovrebbe essere potenziata la sorveglianza lungo le frontiere terrestri sudorientali e orientali del paese. A tal fine, le forze terrestri turche dovrebbero proseguire il rispettivo ammodernamento, mediante il maggior impiego di agenti contrattuali correttamente formati al posto di militari di leva, nonché utilizzando moderne apparecchiature di sorveglianza e adottando modalità di pattugliamento flessibili;
- laddove possibile, le autorità turche dovrebbero sviluppare una cooperazione relativamente alle attività di sorveglianza e alla condivisione delle informazioni sulle organizzazioni coinvolte nel traffico di migranti con le autorità dei paesi di origine e di transito dei migranti irregolari.

Allo stesso tempo si dovrebbero proseguire le attività finalizzate a soddisfare altri requisiti e a dare seguito alle raccomandazioni formulate riguardo a questo blocco, la cui realizzazione contribuirà altresì a prevenire meglio l'immigrazione irregolare.

Nel settore della **cooperazione di frontiera con i vicini Stati membri**, la Commissione raccomanda alla autorità turche di considerare le seguenti misure:

- l'accordo sulla creazione di un centro di contatto tripartito al valico "Capitan Andreevo", sottoscritto nel maggio 2015, dovrebbe entrare in vigore senza ulteriore indugio;
- si dovrebbe stabilire un canale di comunicazione sicuro tra le guardie costiere turche e greche, da utilizzare per la condivisione tempestiva di informazioni sulle attività del traffico di migranti;
- la Turchia dovrebbe istituire la sua cooperazione operativa con Frontex, con l'obiettivo di beneficiare dell'esperienza nello svolgimento degli interrogatori (debriefing) dei migranti e di raccogliere in tal modo informazioni sul *modus operandi* delle reti di trafficanti.

Anche il **sistema dei visti** turco dovrebbe essere riveduto, in modo da impedire più efficacemente che cittadini di paesi terzi entrino in Turchia con l'intento di raggiungere l'UE attraversando irregolarmente le frontiere esterne del paese.

A tal fine, partendo dalle misure già adottate l'8 gennaio e il 5 febbraio 2016 in relazione, rispettivamente, ai cittadini siriani residenti fuori dalla Siria e ai cittadini iracheni, le autorità turche dovrebbero ora dare la priorità al rafforzamento del regime dei visti applicato ai cittadini degli altri paesi che, nel 2015, hanno fatto registrare il maggior numero di ingressi irregolari nell'UE attraverso la Turchia, specificatamente, afgani, pakistani, iraniani, marocchini, palestinesi, somali, bangladesi, libanesi, algerini, ecc.<sup>11</sup>. Dovrebbe inoltre essere condotta un'attenta valutazione del potenziale di migrazione irregolare di qualsiasi altro paese ai cui cittadini la Turchia garantisce l'esenzione dal visto o dà l'opportunità di ottenere visti

---

<sup>11</sup> Per statistiche sulle nazionalità delle persone entrate irregolarmente nel territorio dell'UE dalla Turchia, si veda il documento di lavoro dei servizi della Commissione.

elettronici. I punti di riferimento dovrebbero essere gli elenchi dell'UE relativi all'esenzione e all'obbligo del visto<sup>12</sup>.

In base al regime dei visti attualmente applicato a diversi paesi e ai modelli migratori e di traffico osservati per i rispettivi cittadini, la Turchia dovrebbero adottare le seguenti misure:

- prevedere l'obbligo del visto per i cittadini dei paesi che presentano un rischio elevato in termini migratori e beneficiano per il momento di un regime di esenzione dal visto;
- qualora le autorità turche decidano di mantenere l'esenzione dal visto per i cittadini di paesi terzi potenziali fonti di migrazione irregolare: prevedere come condizione per questa agevolazione la rapida sottoscrizione e l'attuazione effettiva degli accordi di riammissione con tali paesi;
- porre fine alla possibilità di entrare in Turchia con un visto elettronico per i cittadini di paesi che presentano un elevato rischio migratorio e per i quali è attualmente possibile l'ingresso con visto elettronico e introdurre misure che impongano invece a detti cittadini di presentare una domanda di visto presso le missioni diplomatiche turche, dove è possibile svolgere un'appropriata verifica dei rischi migratori e per la sicurezza;
- qualora le autorità turche decidano di mantenere la possibilità per i cittadini di paesi terzi potenziali fonti di migrazione irregolare di entrare in Turchia con un visto elettronico: sottoporre i titolari di tali visti elettronici a controlli più approfonditi al momento dell'attraversamento della frontiera, al fine di verificare che soddisfino effettivamente i criteri necessari per ottenere un visto elettronico;
- rafforzare le conoscenze e le capacità del personale consolare turco incaricato del rilascio dei visti, al fine di garantire che i richiedenti il visto abbiano un motivo legittimo per recarsi in Turchia e l'intenzione di ritornare nei rispettivi paesi di origine, migliorando al contempo le norme di controllo interno sull'integrità dell'intero sistema di rilascio dei visti, in particolare nelle ambasciate situate nei paesi a elevato rischio;
- iniziare a rendere necessari visti di transito aeroportuale per i cittadini dei paesi considerati fonti principali di migrazione irregolare.

La Turchia dovrebbe realizzare ulteriori passi avanti per soddisfare i requisiti di questo blocco connessi alla **protezione internazionale**, basandosi sui notevoli progressi già compiuti<sup>13</sup>. In particolare:

- le autorità turche dovrebbero continuare ad adoperarsi per facilitare l'accesso effettivo dei beneficiari della protezione internazionale ai servizi sociali (nello specifico, l'istruzione per i minori), a opportunità di lavoro legali, ad alloggi decorosi, a una formazione professionale e linguistica nonché a qualsivoglia iniziativa che contribuisca alla loro inclusione sociale ed autosufficienza economica nella società turca;
- inoltre, le autorità turche devono garantire che le domande dei richiedenti protezione internazionale siano trattate il più rapidamente possibile, affinché i richiedenti possano ottenere uno degli status di protezione previsti dall'ordinamento giuridico turco o, in caso di esito negativo, ricevere l'ordine di lasciare la Turchia. In questo contesto è di

---

<sup>12</sup> Per informazioni sul regime dei visti applicato dalla Turchia ai paesi principali fonti di migrazione irregolare e sul raffronto con il sistema dei visti dell'UE applicabile a tali paesi, si veda il documento di lavoro dei servizi della Commissione.

<sup>13</sup> Sui progressi compiuti dalla Turchia per soddisfare i requisiti in materia di protezione internazionale della tabella di marcia durante il periodo di riferimento, si veda il documento di lavoro dei servizi della Commissione.



particolare importanza che la direzione generale per la gestione delle migrazioni adotti specifiche misure finalizzate a:

- ridurre gli arretrati di domande pendenti da molto tempo<sup>14</sup>;
- garantire che i migranti che sono entrati in Turchia in modo irregolare e hanno presentato domande di protezione internazionale rivelatesi in seguito inammissibili, vengano rimpatriati tempestivamente nel loro paese di origine;
- impedire che i richiedenti asilo, le cui richieste sono pendenti o sono state respinte, in attesa di lasciare la Turchia fuggano e tentino movimenti secondari verso l'UE.

Per raggiungere tali obiettivi, sarà utile snellire le procedure, in particolare adottando il regolamento che definisce le norme specifiche da seguire per dare attuazione alla legge sugli stranieri e sulla protezione internazionale.

#### **4. BLOCCO 3: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

La prima relazione illustrava sia i punti di forza che le debolezze del sistema turco per quanto concerne il rispetto dei requisiti di questo blocco.

Dall'ottobre 2014 le autorità turche hanno adottato ulteriori misure, quali la ratifica, il 19 febbraio 2016, della convenzione del Consiglio d'Europa (CoE) sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, della convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale e del protocollo addizionale alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate.

Tuttavia, è stato osservato che nonostante questi sviluppi l'attuazione dei requisiti di cui al blocco 3 resta a uno stadio considerevolmente meno avanzato rispetto a quella dei blocchi 1 e 2. Al fine di conformarsi ai requisiti, la Turchia è incoraggiata ad adottare le seguenti misure:

- accrescere il numero di risposte favorevoli alle richieste di cooperazione giudiziaria in materia penale presentate dagli Stati membri, nonché la rapidità delle risposte e della loro attuazione; potrebbe altresì essere considerata la possibilità di adottare una legge generale unica che snellisca le procedure seguite per onorare gli obblighi internazionali assunti dalla Turchia riguardo alla cooperazione giudiziaria in materia penale;
- impegnarsi attivamente con le autorità competenti degli Stati membri nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale;
- iniziare ad attuare la convenzione del Consiglio d'Europa del 1981 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati personali e ratificarne il protocollo addizionale (CETS n. 181); adottare la legislazione sulla protezione dei dati personali, in linea con le norme dell'UE e del Consiglio d'Europa;
- concludere un accordo di cooperazione operativa con Europol e un accordo di cooperazione con Eurojust, non appena sarà in vigore un adeguato quadro legislativo

---

<sup>14</sup> Per chiarimenti sugli arretrati, si veda il pertinente paragrafo del documento di lavoro dei servizi della Commissione.

sulla protezione dei dati personali; sino ad allora, le autorità turche sono incoraggiate a fare il possibile per aumentare lo scambio di informazioni e la cooperazione con queste due agenzie;

- adottare un nuovo piano d'azione per la lotta contro la criminalità organizzata per il periodo 2016-2018 al fine di rafforzare le azioni di lotta contro tutte le forme di criminalità organizzata, nello specifico il traffico di stupefacenti, esseri umani, armi da fuoco e merci contraffatte;
- fornire informazioni all'UE sulle organizzazioni criminali nazionali e transnazionali che hanno attualmente sede in Turchia, indicandone il *modus operandi* e precisando l'approccio adottato dalle autorità turche per combatterne le attività criminali;
- iniziare l'attuazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani di recente ratificazione e allineare il quadro legislativo nazionale della Turchia in materia alle norme stabilite da tale convenzione e dall'*acquis* dell'UE;
- rafforzare le capacità della direzione generale per la gestione delle migrazioni di individuare e accogliere le vittime della tratta;
- iniziare ad attuare la convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (CETS n. 198) e allineare il quadro legislativo nazionale della Turchia in materia alle norme stabilite da tale convenzione;
- continuare a rafforzare le capacità del dipartimento per le indagini sui reati finanziari (MASAK), al fine di analizzare le operazioni sospette e di rilevare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo;
- allineare pienamente il quadro legislativo turco alle disposizioni della convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica;
- adottare una legislazione per dare un seguito effettivo a tutte le raccomandazioni del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) e adottare un nuovo piano d'azione nazionale in materia di lotta contro la corruzione, elaborato in consultazione con la società civile, e affidando il monitoraggio della sua attuazione a un organismo autorizzato ad agire con il necessario grado di indipendenza e di trasparenza;
- stabilire programmi di formazione e adottare codici etici sulla lotta alla corruzione destinati ai funzionari incaricati della gestione delle frontiere e della prevenzione della migrazione irregolare, accrescendo le attività volte a perseguire sistematicamente i reati di corruzione dei funzionari pubblici;
- firmare e ratificare i tre protocolli aggiuntivi del 1975, 2010 e 2012 alla convenzione europea di estradizione del Consiglio d'Europa (CETS n. 24 del 1957), il protocollo aggiuntivo del 2001 alla convenzione sulla reciproca assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'Europa (CETS n. 30 del 1959) e iniziare ad attuare il protocollo aggiuntivo del 1997 alla convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate (CETS n. 112 del 1983);
- firmare e ratificare la convenzione dell'Aia del 1996 concernente la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, nonché la convenzione dell'Aia del 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia;

- ridurre i ritardi nell'esecuzione dei procedimenti giudiziari derivanti dalla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

## **5. BLOCCO 4: DIRITTI FONDAMENTALI**

Nella prima relazione si dichiarava che molti dei requisiti nell'ambito di questo blocco erano già stati soddisfatti. Tuttavia, si indicavano altresì alcuni ambiti di grande importanza in cui è necessario realizzare ulteriori progressi.

Da allora poco è stato fatto in tali ambiti e, di conseguenza, le pertinenti raccomandazioni formulate nella prima relazione restano in gran parte valide. In tale contesto, la Turchia è invitata a:

- rivedere la legislazione nazionale sul terrorismo con l'obiettivo di allinearla all'*acquis* dell'UE, alle norme del Consiglio d'Europa e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di terrorismo;
- adottare legislazione in materia di lotta alla discriminazione, ispirandosi all'*acquis* dell'UE sulla parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla loro origine razziale o etnica;
- adottare un piano d'azione nazionale volto a migliorare la situazione dei Rom in Turchia e garantire il coinvolgimento delle organizzazioni della società civile Rom nel monitoraggio della relativa attuazione;
- ratificare i protocolli n. 4 e n. 7 della convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) oppure, in alternativa, garantire o dimostrare che il quadro giuridico turco contiene già disposizioni analoghe;
- continuare ad attuare il piano d'azione sulla prevenzione delle violazioni della CEDU e dare seguito alla giurisprudenza emanata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel gruppo di cause "Incal";
- continuare a prevedere formazioni, sostegno e istruzioni per i funzionari delle autorità di contrasto, i giudici e i pubblici ministeri, affinché interpretino la normativa vigente tenendo conto della Corte europea dei diritti dell'uomo e della relativa giurisprudenza;
- adottare la nuova legge che istituisce una commissione indipendente per la sorveglianza delle possibili violazioni dei diritti delle persone da parte della autorità di contrasto.

## **6. BLOCCO 5: RIAMMISSIONE DEI MIGRANTI IRREGOLARI**

La prima relazione indicava che l'attuazione dei requisiti di questo blocco era assai carente. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione riporta alcuni sviluppi positivi verificatisi da allora.

In particolare, dal vertice di novembre, la Turchia ha intensificato i contatti con le autorità greche, al fine di migliorare l'attuazione del protocollo bilaterale esistente. Si sono tenute diverse riunioni tecniche, che hanno portato all'accelerazione in Turchia della valutazione

delle 864 domande di riammissione pendenti presentate dalla Grecia nel 2016. Nel febbraio 2016 la Turchia ha altresì proposto alla Bulgaria di concludere un protocollo bilaterale nell'ambito dell'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia.

Vi sono tuttavia diverse misure importanti che il paese dovrebbe adottare. In particolare, la Turchia deve:

- iniziare ad applicare e ad attuare efficacemente, in relazione a tutti gli Stati membri, le disposizioni dell'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia relative ai cittadini di paesi terzi, elemento che la Turchia si è impegnata a realizzare dal 1° giugno 2016;
- sino ad allora, migliorare considerevolmente il rispetto degli obblighi bilaterali esistenti in materia di riammissione. In particolare, nel contesto dell'accordo con la Grecia, la Turchia dovrebbe:
  - intensificare le iniziative volte a rispondere alle domande di riammissione entro i termini previsti, nello specifico applicando la procedura accelerata prevista dal protocollo bilaterale;
  - accrescere il numero di risposte favorevoli e, in caso contrario, motivare sistematicamente i rifiuti;
  - aprire ulteriori porti marittimi per facilitare il rientro delle persone riammesse;
  - prevedere scambi dei funzionari di collegamento, al fine di facilitare l'identificazione e la riammissione dei migranti illegali;
- migliorare l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di riammissione tra l'UE e la Turchia connesse al rimpatrio e alla riammissione dei propri cittadini e degli apolidi, già applicabili, ma che al momento non sono attuate sistematicamente in tutte le missioni diplomatiche turche.

## **7. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE FUTURE**

Dopo un periodo nel 2015 in cui la Turchia aveva compiuto solo progressi limitati nell'attuazione della tabella di marcia, la situazione è cambiata in occasione del vertice tra l'UE e la Turchia del 29 novembre 2015. Da allora le autorità turche hanno intensificato le iniziative in questa direzione.

La Commissione accoglie con favore il nuovo grado di impegno e determinazione dimostrato dalle autorità turche, prende atto degli importanti passi avanti compiuti e le incoraggia ad accelerare ulteriormente il processo di riforma, affrontando con urgenza le questioni irrisolte individuate nella presente relazione, affinché sia possibile soddisfare tutti i requisiti della tabella di marcia entro ottobre 2016, come ambiziosamente auspicato dalla Turchia.

La Commissione continuerà ad assistere la Turchia nell'attuazione della tabella di marcia e monitorerà attivamente gli sviluppi in questo contesto, con l'obiettivo di presentare una nuova relazione sui progressi nell'autunno 2016.